

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**
SEZIONE SECONDA CIVILE**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO D'ORSI

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA

GIUDICE

DOTT. ALDO DE LUCA

GIUDICE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 2590/2022 R.G.A.C., sul reclamo proposto da Luigi e da Loredana, avverso l'ordinanza emessa dal G.E. nella procedura di esecuzione immobiliare riunite n. 295/2014 R.G.E., in data 23 Giugno 2022:

1. Il Tribunale dubita dell'ammissibilità del reclamo, come strumento di impugnazione dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione *ex art. 41 bis*, d.l. 124/2019, conv., con modif., dalla l. 157/2019, come sostituito dall'art. 40 *ter*, d.l. 41/2021, conv., con modif., dalla l. 69/2021.

Il reclamo, infatti, non costituisce, *de jure condito*, un rimedio generale, bensì uno strumento previsto dall'art. 624 c.p.c. con riguardo a casi determinati, e si tratta di ipotesi, nelle quali pende una controversia, sia essa quella *ex artt. 615 e 619 c.p.c.*, sia essa quella di cui all'art. 512 c.p.c.

Ammissa pure l'estensione ad altri casi, non espressamente contemplati, come quello della sospensione *ex art. 618 c.p.c.*, si tratterebbe, comunque, del raccordo tra una controversia, ossia un'ipotesi di contenzioso, ed una correlativa procedura esecutiva pendente.

Nel caso della sospensione *ex art. 41 bis*, d.l. 124/2019, conv., con modif., dalla l. 157/2019, come sostituito dall'art. 40 *ter*, d.l. 41/2021, conv., con modif., dalla l. 69/2021, invece, non ricorre una simile situazione: si tratta, piuttosto, di una decisione sulla mera sospensione, emessa al fine di coordinare il procedimento esecutivo con l'esperimento di un rimedio stragiudiziale, quello che la stessa norma riconosce.

La controversia, pertanto, verte soltanto sul se si debba o meno sospendere, senza che sussista una lite precedente.

La tesi dell'ammissibilità del reclamo presenta, poi, un altro grave vizio sistematico.

Ove fosse ammesso, appunto, il reclamo, ed una delle parti intendesse ottenere, altresì, una pronuncia di merito, essa dovrebbe introdurre una causa di cognizione ordinaria.

Escludere *a priori* la possibilità di una decisione di merito, che si aggiunga a quella urgente e sommaria, tipica del reclamo, violerebbe i principi ed il diritto di difesa.

La legge, tuttavia, prevede che lo strumento per ottenere una simile decisione, allorché si censuri un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia costituito dall'opposizione agli atti esecutivi.

A sua volta, l'opposizione agli atti esecutivi si introduce non successivamente alla proposizione del reclamo, ma nei venti giorni dal provvedimento, e contempla l'adozione dei rimedi urgenti, di cui all'art. 618, co. 2, c.p.c.: a loro volta, se mai, seguiti dal reclamo.

Ammettere un reclamo diretto, anziché l'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, significa distorcere il sistema, che si impernia, appunto, sull'opposizione agli atti esecutivi: strumento compiuto di difesa, e che comprende, oltretutto, anche, quale incidente, una tutela urgente.

Il debitore, in conclusione, che si veda, come nella specie, rigettare l'istanza di sospensione, deve impugnare tale provvedimento con l'opposizione agli atti esecutivi: chiedendo, se del caso, una pronuncia *ex art. 618 c.p.c.*: e la contraria posizione, espressa dal G.E., non vincola il Tribunale, che si pronuncia oggi sul presente reclamo.

2. Ammesso e non concesso, comunque, che il reclamo costituisca una forma generale di impugnazione, il Tribunale ne escluderebbe, nel caso in esame, la fondatezza.



I reclamanti assumono che funzione del G.E. sia, nella specie, la mera verifica del ricorrere dei requisiti previsti affinché si possa chiedere la rinegoziazione od il nuovo finanziamento.

L'ascolto dei creditori, muniti di titolo esecutivo, pertanto, non fungerebbe da strumento di acquisizione della posizione di costoro, rispetto alla sospensione, ma, unicamente, di ausilio al Giudice nell'accertamento della sussistenza di quei requisiti.

La tesi non persuade.

La legge non afferma che il G.E., al ricorrere delle condizioni della richiesta di rinegoziazione o di nuovo finanziamento, debba sospendere: ma che esso, sentiti i creditori muniti di titolo esecutivo, esprima una propria valutazione, certamente motivata, secondo le regole generali, ma tale da condurre, anche nella sussistenza di tali condizioni, eventualmente ad un diniego della sospensione: non si spiegherebbe, altrimenti, perché nella norma si legga che il G.E. «può sospendere il processo fino a sei mesi».

La voce verbale «può», se si aderisce alla tesi dei reclamanti, andrebbe riferita unicamente alla durata della sospensione: il G.E., insomma, sarebbe obbligato a sospendere, e potrebbe valutare, unicamente, quanto tempo debba perdurare la sospensione.

Un simile inquadramento, tuttavia:

- contrasta con l'uso, insieme al verbo 'sospendere', del verbo 'potere', anziché del verbo 'dovere' (o, semplicemente, del modo indicativo del verbo sospendere: la norma in esame avrebbe potuto, infatti, recitare: «Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma 1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, **sospende** il processo fino a sei mesi.»), da parte del Legislatore: il quale ha voluto sottolineare che la sospensione non è automatica: ossia, che non è rimessa alla mera decisione del debitore;
- menoma ingiustificatamente la rilevanza dell'audizione dei creditori muniti di titolo esecutivo, ridotti a concorrere nell'esecuzione di un mero accertamento di presupposti, che il Giudice potrebbe condurre da se medesimo ed *inaudita altera parte*;
- espone la procedura ad iniziative eventualmente dilatorie, tali magari da scoraggiare o differire la vendita dello staggio anche allorché sia improbabile la rinegoziazione o la concessione di nuovo finanziamento.

Nella specie, il G.E. evidenziava che il creditore si era fermamente opposto; che la procedura stava durando da tempo molto lungo; che il creditore accettava di esporsi a ricavare, dalla vendita, una somma minore di quella che poteva provenire dalla rinegoziazione del mutuo (aspettativa poi rivelatasi, comunque, errata, essendo stato, nelle more, aggiudicato l'immobile a prezzo maggiore).

Il Tribunale, nel condividere tali argomenti, aggiunge che fondatamente la reclamata evidenzia, altresì, la condizione di difficoltà economica dei reclamanti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e muniti di contratto di lavoro con scadenza estremamente ravvicinata: circostanze tali da rendere dubbia la restituzione di una somma quando pure rinegoziata, o di un nuovo finanziamento.

3. Le ulteriori questioni debbono reputarsi assorbite.

4. Le spese di lite possono compensarsi: la normativa da esaminare è recente, suscettibile di interpretazioni divergenti, priva di precedenti giurisprudenziali di legittimità.

5. Deve darsi atto, nel dispositivo, che il reclamo viene dichiarato inammissibile: ciò ai fini di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte di ciascuno dei reclamanti (trattandosi di sanzione, non può ritenersi che la somma sia dovuta una volta sola ed in solido; sulla natura, quanto meno *lato sensu*, sanzionatoria della misura, cfr., *ex pluribus*, Cass. civ., Sez. VI - 5, 27.7.2018, ord. n. 20018; Cass. civ., Sez. VI - 5, 11.6.2018, ord. n. 15111: parla esplicitamente di sanzione, più di recente, Cass. civ., Sez. V, 18.1.2019, ord. n. 1343), di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.

L'affermazione del Tribunale deve essere emessa nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, conformemente a quanto affermato dalla S.C.: «L'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.» (Cass. civ., Sez. III, 10.6.2020, sent. n. 11116); «Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a



dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.» (Cass. civ., Sezz. UU., 20.2.2020, sent. n. 4315).

P.Q.M.

1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto che il reclamo viene dichiarato inammissibile, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte di ciascuno dei reclamanti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza;
4. manda per la comunicazione.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 10 Agosto 2022

IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

